SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 ottobre 1996, n. 525.

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite «indennità di amministrazione», rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999.

5. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Art. 2.

1. Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, già determinato in 129 unità, è rideterminato in 173 unità.

Art. 3.

1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonché, quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, già sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonché dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.

2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono così aumentati:

a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;

b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;

c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di essi;

d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera *b)* del comma 1, con le seguenti modalità:

1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;

2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformità, di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.

4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA I
(prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), n. 1)

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI
DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2	Diritto di certificazione di conformità 3	Totale delle colonne 4
1-4	2 000	8.000	10 000
5-10	4 000	8 000	12 000
11-20	6 000	8 000	14 000
21-50	10 000	8 000	18 000
51-100	20 000	8 000	28 000
oltre le 100	20.000 (+ 12 000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)	8.000	28 000 (+ 12 000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)

TABELLA II
(prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), n. 2)

IMPORTI PREVISTI PER DIRITTI FORFETTIZZATI DI COPIA E DI RILASCIO
PER COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2
1-4	1 500
5-10	3.000
11-20	6.000
21-50	12 000
51-100	24 000
oltre le 100	24 000 (+ 10 000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100)

TABELLA III
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

IMPORTI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO
DIVERSO DA QUELLO CARTACEO SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Tipo di supporto 1	Diritto di copia forfettizzato 2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	6 000
per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	9.000
per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	10 000
per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	12 000
per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	15 000
per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	7.000

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 944):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 luglio 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 31 luglio 1996; 18, 19 settembre 1996, e approvato il 26 settembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2345):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 3 ottobre 1996.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, recante «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1° gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal D.P.C.M. 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante «Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali»:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63 000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali"».

— Il testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), è il seguente:

«Art. 3. — Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400 000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'art 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039».

— Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art 23 del D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art 49 (*Trattamento economico*). — 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: *a)* alla produttività individuale; *b)* alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; *c)* all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori

5 Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri»

Note all'art 2

— Per il testo dell'art 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n 51, vedi nelle note all'art 1

Note all'art 3

- La legge 24 dicembre 1976, n 900, reca «Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie penitenziarie per conto dello Stato».

- La legge 6 aprile 1984, n. 54, reca «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n 900 e 7 febbraio 1979, n 59».

La legge 21 febbraio 1989, n. 99, reca «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, già sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99:

«IMPORTI PREVISTI NEL L'ARTICOLO 3, COMMA 1 LETTERA C), NUMERO 1)

Numero pagine 1	Diritto di copia forfetizzato 2	Diritto di certificazione di conformità 3	Totale delle colonne 2 e 3 4
1-4	2 000	5 000	7.000
5-10	3 000	5 000	8 000
11-20	5.000	5 000	10 000
21-50	10.000	5 000	15 000
51-100	20 000	5 000	25 000
oltre le 100	20 000 più 12 000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	5 000	25 000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100».

96G0551

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 526.

Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Ritenuto di non uniformarsi alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati, per le ragioni rispettivamente specificate: *a)* prerogative del rettore (articoli 3, commi 1 e 5, e 9, comma 1): inopportunità di prevedere la durata massima della conferma nella carica, conformemente al vigente regolamento; predeterminazione della misura massima della sola indennità spettantegli per lo svolgimento della sua funzione istituzionale; incongruità della previsione del potere di proposta del direttore amministrativo della Scuola riguardo il conferimento degli incarichi di insegnamento, attesa l'esclusiva competenza del rettore medesimo nella programmazione e nello svolgimento dell'attività didattica; *b)* corpo insegnante stabile (art. 10, commi 5 e 6): mantenimento della dizione «professori» per uniformità con la normativa riguardante l'analoga istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione; *c)* disciplina del trattamento economico di missione dei professori stabili (art. 10, comma 7) ed affidamento in reggenza temporanea delle divisioni della Scuola (art. 15, comma 4): eliminazione delle relative disposizioni in accoglimento di espresse richieste del Ministero del tesoro per ragioni economiche; *d)* corsi di formazione per impiegati della settima ed ottava qualifica funzionale (art. 16, comma 1): inopportunità di determinazione della durata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede e compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, ufficio centrale posto alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, ha sede in Roma.

2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento, del personale dell'Amministrazione finanziaria civile e militare, principalmente mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio nelle sedi proprie o in quelle di altri enti pubblici. Promuove e sviluppa, altresì, attività di studio e di ricerca su temi di interesse generale riguardanti l'Amministrazione finanziaria; a tal fine, si applicano alla Scuola i commi 2 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207.

3. La Scuola, su direttiva del Ministro delle finanze, partecipa alla elaborazione degli studi di settore previsti dalla normativa vigente. A tal fine la Scuola si avvale dell'utilizzo delle strutture e delle risorse alla stessa attribuite, nonché della possibilità di stipulare apposite convenzioni, di associarsi e consorziarsi con gli organismi e le modalità previsti dall'art. 2. La Scuola riferisce periodicamente al Ministro sull'andamento dei lavori.

4. Possono altresì essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, sia italiani che esteri, di associazioni professionali e di categoria che ne facciano espressa richiesta. In tale caso, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dai richiedenti mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.

5. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio, a livello centrale e periferico, nonché presso le sedi esterne, sono istituiti, nell'ambito della programmazione stabilita dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con provvedimento del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore ed in conformità all'attività di indirizzo di quest'ultimo.

6. La Scuola istituisce convitti interni per i partecipanti ai corsi, anche nelle sedi periferiche, la cui gestione può essere data in appalto.

Art. 2.

Convenzioni, associazioni, consorzi

1. La Scuola centrale tributaria nell'ambito dei compiti di istituto può stipulare convenzioni, associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti, italiani ed esteri, pubblici e privati, anche al fine di:

a) migliorare la qualità dei servizi di formazione per l'Amministrazione finanziaria, anche riducendo i costi, mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili;

b) realizzare piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche per il miglioramento della cultura professionale, tecnico-organizzativa e manageriale dell'Amministrazione finanziaria;

c) predisporre congiunti e sinergici programmi formativi, di studio, di aggiornamento e di ricerca che valorizzino le specifiche competenze ed esperienze degli organismi interessati;

d) agevolare e promuovere lo scambio di esperienze professionali, di docenti, nonché di materiale didattico, anche a livello internazionale, sui temi della fiscalità;

e) mettere a punto programmi di ricerca finalizzati all'innovazione, informatizzazione e modernizzazione della attività di formazione del personale finanziario.

2. Su proposta o parere del comitato di cui all'art. 4, il rettore approva le convenzioni, gli atti di associazione e partecipazione ai consorzi ed il direttore amministrativo ne cura l'attuazione con proprio provvedimento successivamente alla redazione di un protocollo d'intesa concernente gli scopi, le modalità e l'impegno di spesa previsto per raggiungerli, sottoscritto dal rettore e dal rappresentante designato dell'università, ente di ricerca ed istituto interessati.

3. L'impegno di spesa destinato alle finalità descritte nel presente articolo non può superare per ogni esercizio finanziario il limite della terza parte dell'ordinario stanziamento di bilancio salvo motivate esigenze di particolare rilevanza.

Art. 3.

Il rettore

1. Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'università, è nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il rettore è coadiuvato da un prorettore; questi sostituisce il rettore in caso di assenza o di impedimento e può svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal rettore. In caso di impedimento permanente del rettore, il pro rettore ha le funzioni di reggente. Il pro rettore è nominato dal rettore tra i professori stabili all'atto del suo insediamento.

3. Il rettore sovrintende alla programmazione dell'attività didattica, di studio e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei corsi e dei programmi didattici, nonché al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4. Convoca il corpo dei docenti incaricati al fine di stabilire l'indirizzo didattico ed il coordinamento degli insegnamenti.

4. Il rettore, con proprio provvedimento, può costituire gruppi di lavoro, di ricerca e di studio e commissioni specializzati per materia e per obiettivo, o affidare incarichi individuali.

5. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, una indennità, cumulabile con le indennità eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.

Art. 4.

Il comitato

1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici.

2. Il comitato è così composto:

a) il rettore della Scuola, che lo presiede;

b) il segretario generale del Ministero delle finanze o un suo delegato;

c) direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale o un suo delegato;

d) il direttore generale del Dipartimento delle entrate o un suo delegato;

e) il direttore generale del Dipartimento del territorio o un suo delegato;

f) il direttore generale del Dipartimento delle dogane o un suo delegato;

g) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o un suo delegato;

h) il pro-rettore e i quattro professori stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'art. 8;

i) il direttore amministrativo della Scuola.

3. Il comitato si riunisce di regola due volte l'anno e può essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

4. Sono valide le riunioni del comitato con la partecipazione dei due terzi dei componenti.

Art. 5.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, cui competono la direzione e la responsabilità dei servizi e delle attività amministrative della Scuola, ivi comprese le sedi periferiche, è scelto tra i dipendenti civili del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente. Riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.

2. Il direttore della Scuola può disporre, per motivate esigenze collegate alle attività istituzionali, d'intesa con il rettore, incarichi del proprio personale presso le sedi di svolgimento dei corsi, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e presso istituti ed enti italiani ed esteri.

Art. 6.

Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola

1. I servizi amministrativi della Scuola centrale tributaria sono organizzati nelle divisioni di seguito indicate, le cui competenze sono stabilite con provvedimento del direttore amministrativo, approvato dal rettore:

a) divisione I: segreteria del rettore e del direttore amministrativo, coordinamento tra attività didattica ed amministrativa in sede centrale e locale, rapporti e controllo con le sedi periferiche, cassa, contabilità ed economato, biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa, affari indivisibili;

b) divisione II: gestione corsi di formazione, di addestramento, di specializzazione, conferenze, incontri di studio, seminari, corsi di lingue;

c) divisione III: affari generali e del personale, gare, convitti, statistiche;

d) divisione IV: studi e ricerche, organizzazione, espletamento ed aggiornamento, con particolare riguardo agli studi di settore.

2. Alla direzione delle divisioni indicate al comma 1 sono preposti funzionari con qualifica di dirigente.

3. Con provvedimento del direttore amministrativo, secondo le esigenze del servizio e tenuto conto dei carichi di lavoro, sono stabilite le competenze specifiche delle divisioni, la dotazione ed il personale a ciascuna di esse assegnata; con medesimo provvedimento, le divisioni possono essere ripartite in sezioni, cui sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali della VIII e IX qualifica funzionale.

Art. 7.

Sedi periferiche

1. La Scuola centrale tributaria dispone di sedi periferiche, istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, funzionalmente e strutturalmente dipendenti dalla sede centrale. A ciascuna sede periferica è preposto un direttore, con qualifica non dirigenziale, scelto tra i dipendenti assegnati alla Scuola, nominato dal direttore amministrativo, sentito il rettore. È altresì istituita presso ciascuna sede una segreteria di supporto alle attività didattiche ed amministrative.

2. Il direttore della sede periferica:

a) è responsabile dell'andamento delle attività svolte e formula proposte al direttore amministrativo;

b) assicura lo svolgimento e la gestione delle varie attività didattiche e di studio e ricerca che si svolgono nella sede;

c) propone al direttore amministrativo la nomina a consegnatario e sostituto consegnatario della sede periferica tra il personale assegnato alla stessa;

d) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo delle relative spese, ed è funzionario delegato;

e) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici e gli istituti ed enti interessati allo svolgimento delle attività programmate.

3. I direttori preposti alle sedi periferiche possono essere convocati presso la sede centrale della Scuola ogni qualvolta il direttore amministrativo lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno per il coordinamento delle attività demandate alle stesse sedi.

Art. 8.

Dipartimenti

1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio al rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici:

a) dipartimento delle discipline tributarie e finanziarie;

b) dipartimento delle discipline giuridiche connesse (commercialistiche, amministrative, penali, di contabilità pubblica e privata, del credito, del lavoro e delle assicurazioni);

c) dipartimento delle discipline economiche, aziendalistiche e tecnico-contabili;

d) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche.

2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati con provvedimento del rettore tra i professori stabili della Scuola, durano in carica un anno e possono essere confermati.

3. Il rettore con proprio provvedimento effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri professori stabili, nonché dei docenti incaricati ed istruttori.

4. Il personale di supporto e segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni di ricerca e studio dipende organicamente dal direttore amministrativo e funzionalmente dal rettore e dai coordinatori dei dipartimenti.

Art. 9.

Docenti incaricati ed istruttori
Misura dei compensi

1. Gli incarichi di insegnamento per le attività didattiche previste sono conferiti con provvedimento del rettore. Questo può, altresì, invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri.

2. Ai docenti incaricati dei corsi spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la metà dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale.

3. Ai conferenzieri è attribuito, per ciascuna conferenza, un compenso forfetario pari a quattro volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti in caso di impegno contenuto in cinque ore e pari ad otto volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti in caso di impegno superiore. Per conferenzieri si intendono anche i relatori dei seminari, dei convegni e degli incontri di studio.

4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti di cui al comma 2. Uguale compenso orario è attribuito ai docenti incaricati per le eventuali attività di selezione preliminare nei confronti degli aspiranti ai corsi.

5. Ai componenti dei gruppi di lavoro, di ricerca, di studio, nonché delle commissioni ed ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3, spetta un'indennità forfetaria, a seduta, pari ad un'ora del compenso orario previsto dal comma 2, ovvero pari a quattro ore in ipotesi di incarico individuale.

6. A tutte le categorie indicate nei commi da 1 a 5 compete, qualora dovuto, anche il trattamento economico di missione per le attività didattiche, di studio e di ricerca svolte fuori del luogo di residenza nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

7. I compensi orari o a seduta o giornalieri forfetari previsti dal presente regolamento non possono cumularsi, nella medesima giornata, tra di loro.

Art. 10.

Professori stabili

1. L'insegnamento può essere affidato anche a professori stabili che svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma, nel numero massimo di trenta. Tale limite può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I professori stabili, su proposta del rettore, sono scelti e nominati dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, nell'ambito delle categorie individuate al comma 3 dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, 358, fra quanti ne abbiano fatto richiesta sulla base di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La procedura paraconcorsuale non si applica alle ipotesi di conferma di cui al comma precedente.

3. In sede di prima applicazione, il Ministro delle finanze procede alla scelta ed alla nomina dei professori stabili, su proposta del rettore, senza osservare le modalità di cui al comma 2.

4. I professori stabili della Scuola sono tenuti a provvedere alla preparazione di dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, anche in sede periferica, nonché a partecipare alle attività dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro.

5. I professori stabili della Scuola conservano il trattamento economico di provenienza, compreso il diritto a percepire le indennità erogate dalle amministrazioni di appartenenza.

6. I professori stabili possono assolvere anche incarichi esterni alla Scuola purché diversi da quelli esclusi per la generalità dei docenti universitari dello Stato e giudicati non limitativi della attività didattica dal rettore, sulla base dei criteri direttivi deliberati dal comitato di cui all'art. 4.

7. I professori universitari di ruolo chiamati a far parte del corpo dei professori stabili della Scuola sono posti obbligatoriamente fuori ruolo, considerandosi equiparate le funzioni svolte.

Art. 11.

Corsi di specializzazione, addestramento ed aggiornamento

1. La Scuola centrale tributaria provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. I corsi hanno contenuto preminentemente tecnico-pratico, avuto riguardo all'organizzazione ed ai compiti istituzionalmente svolti dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, la durata di ciascun modulo, non può essere superiore ad un mese.

3. Le iniziative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con gli uffici generali di appartenenza.

4. Nell'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo, la Scuola individua altresì i criteri di selezione cui improntare la scelta dei partecipanti ai fini del raggiungimento della massima omogeneità nella composizione delle aule per l'ottimizzazionedei risultati.

Art. 12.

Verifica dei risultati
Azione di monitoraggio

1. Per una costante verifica dei risultati raggiunti in sede di svolgimento dei corsi, nonché in generale per tutte le attività didattiche, di ricerca e di studio, la Scuola predispone apposite schede-questionario da distribuire ai partecipanti alle attività indicate.

2. I dati raccolti, opportunamente aggregati e valutati, consentono alla Scuola di esperire specifica azione di monitoraggio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, al fine del raggiungimento della massima efficacia formativa da svilupparsi nel tempo per la scelta dei partecipanti ai corsi, avuto riguardo alle attitudini dei singoli, alla loro professionalità e preparazione, al numero ed alle sedi di servizio dei medesimi.

3. Delle attività didattiche programmate dalla Scuola è data la massima diffusione presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, anche mediante la redazione, da parte della Scuola stessa che ne assume la titolarità a tutti gli effetti, di appositi notiziari periodici d'informazione da inviare agli uffici dell'Amministrazione.

Art. 13.

Esami e commissioni esaminatrici

1. I partecipanti ai corsi di cui all'art. 11 possono essere sottoposti a valutazione nei limiti e con le modalità previsti con atto del rettore.

2. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti incaricati, nonché funzionari della Scuola centrale tributaria, proposti dal direttore amministrativo.

3. A tutti i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un compenso forfetario giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9, comma 5.

Art. 14.

Corsi per il reclutamento e di formazione dirigenziale

1. La Scuola centrale tributaria provvede, altresì, ad organizzare i corsi di preparazione per il reclutamento degli impiegati tecnici ed amministrativi, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero delle finanze, nonché corsi di formazione dirigenziale nei ruoli di dirigente dell'Amministrazione finanziaria ove ad essa demandati da norme di legge o di regolamento, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. I criteri di svolgimento delle attività relative ai corsi di cui al comma 1, ivi comprese le discipline di insegnamento e i programmi delle lezioni e delle esercitazioni e quelle di verifica dell'apprendimento, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, sentito il direttore amministrativo.

Art. 15.

Personale della Scuola centrale tributaria

1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono determinate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, sentito il direttore amministrativo, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione dalle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonché all'organizzazione delle divisioni di cui all'art. 6 e all'attività dipartimentale di cui all'art. 8.

2. Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze, vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

3. I posti nella qualifica di dirigente sono assegnati secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici del Ministero delle finanze.

4. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le sedi centrale e periferiche della Scuola, ove previsto, è redatto dal direttore amministrativo.

Art. 16.

Disposizioni per lo svolgimento dei corsi di formazione

1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari o speciali secondo le disposizioni in vigore, partecipano ad appositi corsi di formazione.

2. I corsi, valutabili anche ai fini del computo del periodo di prova, sono diretti, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni, mediante lo svolgimento di programmi tecnico-pratici.

3. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti:

a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta;

b) di verificare, alla luce delle diverse realtà operative e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validità degli insegnamenti ricevuti;

c) di tracciare un percorso formativo personale adatto alle necessità proprie di ciascuno dei partecipanti, da attuare con la necessaria gradualità e flessibilità nel corso degli anni successivi.

4. I corsi di formazione di cui al presente articolo si concludono con una prova d'esame stabilita con le stesse modalità previste dall'art. 13.

Art. 17.

Orario giornaliero

1. L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove d'esame è stabilito dal rettore, sentito il direttore amministrativo.

2. Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dagli articoli 11 e 16 costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.

3. All'osservanza di tale orario i partecipanti ai corsi sono tenuti anche se esso risulti diverso, per numero di ore e per distribuzione delle ore stesse nella giornata, da quello normalmente osservato nelle amministrazioni e negli uffici di appartenenza.

4. In relazione alle prioritarie esigenze di natura didattica ed ai fini del coordinamento delle attività di supporto, il direttore amministrativo, con proprio provvedimento, d'intesa con il rettore, stabilisce, nell'ambito della vigente normativa e nel rispetto dei limiti delle ore lavorative giornaliere, l'orario di servizio del personale della Scuola o di parte di esso.

Art. 18.

Obblighi dei partecipanti ai corsi Ammissione di uditori

1. I partecipanti alle attività didattiche sono obbligati alla frequenza del corso cui risultano ammessi e sono tenuti a seguire scrupolosamente le istruzioni e ad ottemperare alle disposizioni impartite dal rettore, dal direttore amministrativo e dai docenti, relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato.

2. I dipendenti del Ministero delle finanze durante lo svolgimento dei corsi dipendono funzionalmente e gerarchicamente dalla direzione amministrativa della Scuola. Dei provvedimenti adottati nei confronti dei partecipanti ai corsi viene data immediata comunicazione agli uffici di appartenenza degli interessati.

3. Possono essere ammessi a frequentare le attività didattiche programmate studenti, funzionari e cultori delle materie trattate, anche stranieri, in qualità di uditori purché senza oneri per l'Amministrazione e dietro presentazione di apposita istanza.

4. Il rettore, sentito il direttore amministrativo, può escludere dalla frequenza dei corsi quei partecipanti che tengano un comportamento gravemente incompatibile con le esigenze di ordinato svolgimento degli stessi o che abbiano maturato un numero di ore di assenza dalle lezioni tale da pregiudicare il corretto esito e la validità complessiva dei corsi frequentati.

Art. 19.

Spese di gestione

1. Le spese per i compensi e le indennità, comprese quelle di cui al comma 5 dell'art. 10, spettanti al rettore, ai professori, ai docenti, agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi di lavoro, delle commissioni esaminatrici, di studio e ricerca e quelle conseguenti alla formazione, conclusione ed esecuzione di convenzioni, di atti di associazione, di formazione e partecipazione ai consorzi di cui all'art. 2, fanno carico alla quota parte del bilancio assegnata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Fanno altresì carico alla stessa quota parte di cui al comma 1 le seguenti spese: di rappresentanza, di manutenzione e arredamento dei locali sia della sede centrale che di quelle periferiche della Scuola, comprese le aree esterne di pertinenza; di acquisto di materiale didattico; di acquisto di libri di testo; di stampa delle dispense; di acquisto di beni e servizi sia per il funzionamento della direzione didattica ed amministrativa della Scuola sia per l'espletamento dei corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio delle sedi centrale e periferiche, nonché le spese di costituzione e funzionamento dei convitti.

3. La Scuola può inoltre predisporre ed acquistare libri di testo, pubblicazioni, riviste ed altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione al termine delle stesse attività, entro il limite, per ciascun partecipante, di una somma corrispondente:

a) per i corsi di formazione, al compenso lordo stabilito per tre ore di lezione di un docente incaricato;

b) per gli altri corsi, al compenso stabilito per due ore delle medesime lezioni;

c) per le conferenze, i seminari, i gruppi e commissioni di lavoro, di ricerca, di studio, alla metà del compenso stabilito dalla lettera *b)*.

Art. 20.

Entrata in vigore e norme abrogate

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358:

«Art. 5 (*Scuola centrale tributaria*). — 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4 Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del D L 8 agosto 1996, n. 437: «4 La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 9 del D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207:

«2. La Scuola partecipa all'utilizzo dei fondi di ricerca scientifica nei limiti delle finalità previste dal presente regolamento; è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. (*Omissis*).

4. L'attività di studio e di ricerca può essere condotta anche mediante il conferimento di incarichi di studio e di ricerca a docenti universitari italiani e stranieri, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici ed esperti di comprovata professionalità nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n 338».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D Lgs 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*) — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 3

— Si riporta il testo dell'art 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310:

«Art. 8. — Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico, una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni.

Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sarà pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1ª classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata.

Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sarà ridotta alla metà in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.

Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.

L'indennità di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola».

Nota all'art. 7

— Si riporta il testo dell'art 3, comma 1, lettera *c)*, punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n 349· «5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale; avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n 310».

Nota all'art. 10

— Per il testo del comma 3 dell'art 5 della legge 29 ottobre 1991, n 358, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 11

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n 349, vedi in nota all'art. 7.

Nota all'art. 19

— Per il testo dell'art 14 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, vedi in nota all'art 1.

Note all'art. 20

— Il D.P.R 3 luglio 1962, n. 2039, recava· «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"».

— Il D P.R. 9 giugno 1992, n. 336, recava: «Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358».

96G0543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1996, n 527

Regolamento recante norme per l'attività del Servizio di controllo interno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3-*ter*, comma 2, e 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 marzo 1996, con cui è stato istituito, ai sensi dell'art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, il Servizio di controllo interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati nominati i componenti del collegio preposto alla direzione del Servizio stesso ed è stato assegnato al medesimo un nucleo di sei dirigenti;

Ravvisata la necessità di emanare il regolamento di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare l'attività del Servizio di controllo interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzione del SECIN

1. Il Servizio di controllo interno (SECIN), istituito con decreto ministeriale 5 marzo 1996, opera in posizione di autonomia e risponde della sua attività esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ne stabilisce, con decreto, l'organizzazione.

2. Il SECIN verifica l'attività amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Competenze ed esercizio del controllo

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, il SECIN:

a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni normative e nelle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine i direttori generali trasmetteranno al SECIN gli atti relativi alla programmazione annuale di rispettiva competenza, evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; trasmetteranno, inoltre, le relazioni annuali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero;

b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa svolta;

c) predispone, almeno annualmente, d'intesa, ove possibile, con i responsabili delle direzioni generali e delle altre unità organizzative, i parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;

d) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

f) cura ogni altro adempimento previsto da norme di legge o regolamento.

2. Il SECIN ha facoltà di richiedere a tutti gli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti e le informazioni necessari allo svolgimento della propria attività e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

3. Il SECIN, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere informazioni agli uffici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

4. Per motivate esigenze il SECIN può avvalersi di consulenti esterni, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. La valutazione dell'operato degli esperti è demandata al collegio preposto alla direzione del SECIN.

5. Il SECIN può avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione.

6. L'organo di direzione del SECIN riferisce trimestralmente al Ministro sui risultati dell'attività svolta. In particolare, con riferimento al controllo di gestione sull'attività amministrativa delle direzioni generali, dei servizi e delle altre unità organizzative, mette in evidenza le cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, segnala le irregolarità eventualmente riscontrate e propone i correttivi ritenuti necessari. Comunica, altresì, ai responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale interessati i risultati del controllo eseguito.

Art. 3.

Struttura del SECIN

1. Alla direzione del SECIN è preposto un collegio di tre membri, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, composto da un magistrato delle giurisdizioni superiori, amministrativo o contabile, o da un cxfgv avvocato dello Stato, che ne assume la presidenza, e da due dirigenti generali, in via prioritaria non preposti a direzioni generali, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I dirigenti generali, ove al momento della nomina siano fuori ruolo, permangono in tale posizione. La nomina a componente del collegio non comporta, in ogni caso, la collocazione fuori ruolo.

2. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

3. Al SECIN sono assegnati, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sei dirigenti e personale delle varie qualifiche funzionali fino ad un massimo di cinquanta unità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del presidente del collegio, si provvede alla individuazione, anche sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti, del personale da assegnare al SECIN.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 206

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta nell'ordine il testo vigente degli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro.

Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)*. — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti, individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente)*. — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quli svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta, nell'ordine, il testo degli articoli 3-*ter*, comma 2, e 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 3-*ter (Rimedi per l'inosservanza dei termini)*, comma 2. — I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

«Art. 3-*quater (Servizio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti». Il testo del relativo art. 3, comma 8, è il seguente: «8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Per il testo dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in note alle premesse.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, reca: «Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6: «1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza».

96G0549

DECRETO 26 settembre 1996.

Annullamento parziale del decreto direttoriale 1° agosto 1996 relativo allo scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Constatato che non esistono le condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

l'annullamento del precedente decreto n. 0002 del 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1996, nella parte in cui al punto 3) dispone lo scioglimento in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, della «Società cooperativa edilizia Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rutino, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 28 marzo 1974, rep. 58975, reg. soc. 162/74 tribunale di Lagonegro - BUSC 1539/134568.

Salerno, 26 settembre 1996

Il direttore reggente: BISOGNO

96A6611

DECRETO 1° ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione - Direttore generale, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomine di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia Funzionati Ente Maremma a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Di Maio in data 24 marzo 1962, rep. 34562, reg. società n. 2797 tribunale di Pisa - BUSC 309/72459;

2) società cooperativa edilizia La Rinascita a responsabilità limitata, con sede in Terricciola (Pisa), costituita per rogito notaio Di Maio in data 25 settembre 1962, rep. 37680, reg. società 2833 tribunale di Pisa - BUSC 315/74318;

3) società cooperativa edilizia Trento a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Lemmi in data 18 dicembre 1963, rep. 60738, reg. società 2969 tribunale di Pisa - BUSC 353/83182;

4) società cooperativa edilizia Edificatrice per case popolari ed economiche di Ponte a Egola a responsabilità limitata, con sede in frazione Ponte a Egola - S. Miniato (Pisa), costituita per rogito notaio Rogantini in data 15 febbraio 1946, rep. 1468, reg. società 7764 tribunale di Firenze - BUSC 568/6472;

5) società cooperativa edilizia Gambacorti a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogioto notaio Ciampi, rep. 103651, reg. società 3489 tribunale di Pisa - BUSC 827/114362;

6) società cooperativa edilizia Speranza 84 a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Landini in data 31 dicembre 1980, rep. 255895/7368, reg. società 6804 tribunale di Pisa - BUSC 1104/182765.

Pisa, 1° ottobre 1996

Il direttore: CAMPAGNA

96A6609

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 14 giugno 1996 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: grandinate del 14 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6605

DECRETO 2 ottobre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Belluno e Rovigo

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'11 maggio 1996 al 12 maggio 1996 nella privincia di Rovigo;

grandinate 27 maggio 1996 nella provincia di Rovigo;

grandinate 12 giugno 1996 nella provincia di Belluno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Belluno: grandinate del 12 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio dei comuni di Belluno, Sedico;

Rovigo:

piogge alluvionali dell'11 maggio 1996, del 12 maggio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo di Po, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Trecenta;

grandinate del 27 maggio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Crespino, Frassinelle Polesine, Guarda Veneta, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6606

DECRETO 2 ottobre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 22 giugno 1996 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: grandinate del 22 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6607

DECRETO 2 ottobre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 27 giugno 1996 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 27 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cellamare, Noicattaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6608

DECRETO 10 ottobre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e della foreste la vigilanza ed il controllo dei consorzi agrari;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della visita ispettiva, svoltasi in data 20 settembre 1996 presso il consorzio agrario provinciale di Macerata, che ha evidenziato, a fronte di una pur positiva gestione sotto il profilo economico, una carenza di liquidità tale che il consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale, nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ravvisata la necessità di sottoporre il consorzio in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche in considerazione dell'importanza che tale tipologia di ente riveste nel mondo agricolo;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Macerata, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Macerata, Borgo Piediripa, è posto in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il dott. Francesco Statti.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6665

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 settembre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545214 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società C.T.O S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il rag. Giorgio Ciccioriccio, nato a Roma, il 15 agosto 1926;

Vista la lettera dell'11 giugno 1996, n. 47, con la quale il commissario liquidatore della C.T.O. S.p.a, rag. Giorgio Ciccioriccio, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Dovendosi provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore della C.T.O. S.p.a.;

Decreta:

Il dott. Claudio Valter Ciroi, nato a Gonars (Udine) il 19 maggio 1945, è nominato commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, in sostituzione del rag. Giorgio Ciccioriccio.

Roma, 25 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6653

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 settembre 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per le quali i limiti massimi di residui di cui al decreto 9 agosto 1995 implicano una modifica delle condizioni di autorizzazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990), come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993), 3 maggio 1994 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai decreti ministeriali del 12 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), 2 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996) e 18 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1996);

Visto il decreto del Ministro della sanità 9 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive tollerate in o su prodotti ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale, che ha previsto la revisione con separato provvedimento degli impieghi e delle modalità di uso dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti quelle sostanze attive, per le quali i limiti massimi di residui, fissati dall'Unione europea hanno implicato una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

Viste le comunicazioni delle imprese detentrici delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenti le sostanze attive per le quali sono stati fissati i nuovi limiti di residuo comunitari;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, favorevole alla revisione relativa agli impieghi e alle modalità di uso delle sostanze attive: acefate, benalaxil, benfuracarb, ciflutrin, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, esfenvalerate, maneb, mancozeb, metalaxil, metamidofos, metiram, permetrina, propineb, procimidone, propiconazolo e zineb;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

Revoche e modifiche di impieghi

1. A conclusione del riesame degli impieghi e delle modalità di uso dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acefate, benalaxil, benfuracarb, ciflutrin, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, esfenvalerate, maneb, mancozeb, metalaxil, metamidofos, metiram, permetrina, propineb, procimidone, propiconazolo e zineb sono approvate:

a) le revoche dell'impiego per le combinazioni coltura-sostanza attiva, di cui all'allegato 1;

b) le modifiche da apportare in etichetta in merito alle modalità di impiego di cui all'allegato 2.

2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non assoggettati alle prescizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati all'art. 1, comma 1, purché le etichette siano adeguate alle indicazioni di cui agli allegati 1 e 2.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanze attive-coltura riportate negli allegati 1 e 2 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanze attive-coltura riportate negli allegati 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

REVOCHE DI IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE IN CAMPO PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
ACEFATE (Insetticida)	Ortaggi a bulbo Ortaggi a foglia e erbe fresche (esclusa la lattuga) Ortaggi a stelo (esclusi carciofi e porri) Ortaggi a radice (esclusi carota, ravanello, rapa)
BENALAXIL (Fungicida)	Melanzana
CIFLUTRIN (Insetticida)	Colza Cotone
CLORPIRIFOS (Insetticida)	Cetriolo
CLORPIRIFOS METILE (Insetticida)	Cavoli
ESFENVALERATE (Insetticida)	Ciliegio, Actinidia, Bietola da foglia, Mais, Porro
MANCOZEB (Fungicida)	Mais, Riso
MANEB (Fungicida)	Mais, Riso
METAMIDOFOS (Insetticida)	Soia
METIRAM (Fungicida)	Mais, Riso
PERMETRINA (Insetticida)	Cavolo rapa
PROCIMIDONE (Fungicida)	Asparago Bietola da costa
PROPINEB (Fungicida)	Mais, Riso
ZINEB (Fungicida)	Mais, Riso

ALLEGATO 2

MODIFICHE DA APPORTARE ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE (*) (in campo)	MODIFICHE DA APPORTARE RELATIVAMENTE A:	
		INTERVALLO DI SICUREZZA (in giorni)	DOSI massime
ACEFATE (Insetticida)	Ciliegio	60 (trattamento in pre-fioritura)	51 g. s.a./hl
	Albicocco	60 (trattamento in pre-fioritura)	51 g. s.a./hl
	Mandorlo	50	–
	Vite	50	–
	Fragola	45 (Applicazione fino alla ripresa vegetativa)	–
	Olivo	35	–
	Pomodoro	–	51 g s.a./hl
	Melone	45	–
	Cocomero	45	–
	Mais	60	–
BENFURACARB (Fungicida)	Patata	–	12 Kg/ha formulato (equivalente a 570 g s.a./h.a.), applicazione nel solco di semina
	Barbabietola da zucchero	–	12 Kg/ha formulato (equivalente a 570 g s.a./h.a.), applicazione nel solco di semina
CIFLUTRIN (Insetticida)	Pero	21	–
	Vite	7	–
	Patata	35	–
	Mais	28	–
CLOROTALONIL (Fungicida)	Prugno	35	–
CLORPIRIFOS (Insetticida)	Patata	60 (Applicazione alla semina, prodotti granulari) (**)	–
METALAXIL (Fungicida)	Fagiolo	–	Solo applicazione al terreno
	Fagiolino	–	Solo applicazione al terreno
	Cavolo verza	60	
PROPICONAZOLO (Fungicida)	Riso	42	–

(*) Colture per le quali è necessario modificare l'etichetta; sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non contemplati dal presente decreto.

(**) Per i formulati liquidi con trattamenti previsti sulla parte aerea della pianta rimane l'intervallo di 30 giorni.

96A6610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 17 novembre 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 17 novembre 1996, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella provincia di Trieste ovvero nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni del presidente della provincia o del consiglio provinciale di Trieste ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 17 novembre 1996, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi, almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1.

Art. 2.
Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.
Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso ágli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II
PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.
Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.
Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nella provincia di Trieste ovvero nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato *A* del presente atto, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni del presidente della provincia o del consiglio provinciale di Trieste ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 17 novembre 1996, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito

comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti piu ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un' immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. È vietata la presenza dei soggetti anzidetti in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale.

2. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 1 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero ai candidati di un medesimo collegio, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima della votazione.

5. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dai diversi soggetti impegnati nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

7. Ove sia prevista la presenza del pubblico in trasmissione cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, la relativa selezione deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i sei mesi successivi a tale data.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993 n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni nei confronti dei soggetti interessati e riferiscono senza indugio al Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto cui è stata rivolta la contestazione.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 1° dicembre 1996 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, sino al giorno 1° novembre 1996 la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti rivolti al pubblico o a soggetti selezionati, anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale, ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o

del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Garante: CASAVOLA

ALLEGATO *A*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 17 NOVEMBRE 1996

ELEZIONI PROVINCIALI

Trieste

ELEZIONI COMUNALI

Provincia	Comuni
Alessandria	Cassine Cella Monte Isola Sant'Antonio Monte Castello Morbello
Asti	Casorzo
Cuneo	Oncino
Torino	Monteu da Po Pinerolo
Verbano Cuso Ossola	Belgirate
Vercelli	Riva Valdobbia
Bergamo	Piazzolo San Pellegrino Terme Sant'Omobono Imagna
Brescia	Bienno Capriolo Incudine Ospitaletto Pontiglio Soiano del Lago
Como	Carlazzo Faloppio Pianello del Lario
Cremona	Palazzo Pignano
Lodi	Codogno
Milano	Biassono Buscate Limbiate Magenta Mediglia Vedano al Lambro
Pavia	Badia Pavese
Sondrio	Bormio Dazio
Belluno	Zoldo Alto
Padova	Cartura Veggiano
Treviso	Castelfranco Veneto Mogliano Veneto Monfumo
Verona	Belfiore San Pietro di Morubio Tregnago
Vicenza	Costabissara Orgiano
Pordenone	Pravisdomini
Trieste	Muggia
Udine	Dogna
Imperia	Caravonica Diano Arentino Diano Marina
Savona	Castelbianco Cisano sul Neva
Parma	Sala Baganza
Grosseto	Castiglione della Pescaia
Terni	Amelia Avigliano Umbro
Ascoli Piceno	Montegallo
Macerata	San Severino Marche
Frosinone	Aquino Casalattico Ferentino Filettino Trivigliano
Latina	Itri San Felice Circeo Ventotene
Rieti	Torricella in Sabina
Roma	Ardea Campagnano di Roma Monteflavio Tivoli
L'Aquila	Alfedena Capistrello Sant'Eusanio Forconese Tagliacozzo

Teramo	Basciano
Pescara	Elice
Campobasso	Pietracatella Riccia
Isernia	Pizzone
Avellino	Manocalzati Mugnano del Cardinale
Benevento	Benevento San Nazzaro
Caserta	Baia e Latina Cervino Orta di Atella
Caserta	Roccamonfina San Potito Sannitico
Napoli	Marano di Napoli Serrara Fontana Villaricca
Salerno	Fisciano Ravello
Bari	Bitetto Canosa di Puglia Grumo Appula Palo del Colle
Brindisi	Erchie Francavilla Fontana
Lecce	Ruffano
Matera	Pisticci
Potenza	Campomaggiore
Catanzaro	Catanzaro
Cosenza	Albidona
Crotone	Umbriatico
Reggio Calabria	Locri Palizzi Sant'Agata del Bianco Siderno Staiti Terranova Sappo Minulio Varapodio
Vibo Valentia	Mileto
Cagliari	Domus de Maria Masainas
Nuoro	Baunei Escalaplano Gairo Ilbono Lula Orotelli Tertenia
Oristano	Bidoni

N.B. — Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (5.000 per quelli del Friuli-Venezia Giulia).

COMUNI NEI QUALI IL 17 NOVEMBRE 1996 SI EFFETTUERÀ IL SOLO TURNO DI BALLOTTAGGIO

Provincia	Comuni
Frosinone	Sora
Roma	Monterotondo
Oristano	Assolo

96A6654

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Deliberazione n. 10244).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996;

Visti in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, e gli articoli 5 e 6 del suddetto regolamento n. 6237/1992 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e 20 del suddetto regolamento n. 9726/1996;

Considerata l'opportunità di consentire l'operatività dei membri del consorzio di collocamento che agiscono nel contempo in qualità di market makers sui contratti ISOα relativi al titolo oggetto dell'offerta e sui contratti MIBO30 ed allo stesso tempo di mantenere dei limiti all'attività dell'emittente e dei membri del consorzio di collocamento sul titolo oggetto dell'offerta e sugli strumenti derivati ad esso collegati;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992 e successivamente modificato con delibera n. 9570 dell'8 novembre 1995 e con delibera n. 9724 del 17 gennaio 1996, è modificato come segue:

all'art. 4, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* non possono effettuare per proprio conto operazioni di compravendita di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati al titolo oggetto dell'offerta.»;

all'art. 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*4*. I membri del consorzio di collocamento iscritti nell'elenco degli operatori market maker su contratti ISOα relativi al titolo oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996 possono inoltre effettuare:

a) operazioni di compravendita dei contratti ISOα relativi al titolo oggetto dell'offerta, a condizione che le proposte in acquisto e in vendita da essi formulate non si discostino in modo significativo da quelle esposte dagli altri operatori market maker sui medesimi contratti;

b) per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo oggetto dell'offerta, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attività di market maker sui contratti ISOα relativi al titolo stesso.

5. I membri del consorzio di collocamento iscritti nell'elenco degli operatori market maker su contratti MIBO30 ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con delibera Consob n. 9726 del 17 gennaio 1996, qualora il titolo oggetto dell'offerta rientri nella base di calcolo dell'indice di riferimento, possono inoltre effettuare, per proprio conto, operazioni di acquisto e di vendita del titolo stesso, in deroga alle disposizioni degli articoli 3, comma 2, 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente alle esigenze di copertura delle posizioni aperte nello svolgimento dell'attività di market maker sui contratti MIBO30.»;

all'art. 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*3*. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui al precedente art. 7, commi 4 e 6, devono inoltre comunicare giornalmente alla Consob:

a) le posizioni aperte in contratti ISOα e MIBO30 esistenti al termine di ciascuna giornata di negoziazione;

b) il prezzo e le quantità delle operazioni di compravendita del titolo oggetto dell'offerta effettuate a copertura delle posizioni di cui al precedente punto *a)*. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni.».

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A6655

DELIBERAZIONE 30 settembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 10245).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento pr il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996;

Visti, in particolare, l'art. 22, comma 4, e gli articoli 61, 62 e 64 del predetto regolamento;

Considerata l'opportunità di assicurare la significatività del prezzo di riferimento di cui all'art. 62, del prezzo ufficiale giornaliero di cui all'art. 64 e degli altri dati di cui all'art. 61 del predetto regolamento;

Ritenuta a tale scopo la necessità di ridefinire i criteri di calcolo del prezzo di riferimento e del prezzo ufficiale giornaliero, escludendo da tale computo le quantità scambiate attraverso l'impiego della funzione (cross order) di cui all'art. 22, comma 4, del citato regolamento;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996 è modificato ed integrato come segue:

1. L'art. 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 *(Listino ufficiale di borsa)*. — *1*. Il modello del listino ufficiale per i titoli negoziati mediante il sistema telematico espone per ogni titolo almeno i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, quantità totali trattate, prezzo medio ponderato delle quantità totali trattate al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4;

b) prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità trattata;

c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità di valori mobiliari trattati;

d) prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità trattata, con indicazione del numero dei contratti corrispondenti, ovvero, se detto prezzo non è determinabile, quello di cui alla lettera *a)*; in ogni caso nel calcolo del prezzo medio ponderato non si tiene conto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4,».

2. L'art. 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 *(Prezzo ufficiale giornaliero)*. — *1*. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato con il sistema di contrattazione continua

è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità trattata al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione di cui all'art. 22, comma 4.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore a partire dal 14 ottobre 1996.

Roma, 30 settembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A6656

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 294 del 2 luglio 1996 relativo alla modifica di statuto del corso di laurea in fisica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1996;

Constatato che e nel suddetto decreto è stato riportato, per mero errore materiale, lo statuto vigente, anziché la modifica proposta dal senato accademico ed approvata dai competenti organi ministeriali;

Decreta:

il decreto rettorale n. 294 del 2 luglio 1996 è annullato e sostituito dal presente:

«IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 23 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994): "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica";

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 17 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 85 dello statuto relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in fisica) è abrogato e sostituito dal seguente:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 85 *(Accesso, durata ed organizzazione del corso).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito 18 annualità, di norma organizzate in 17 corsi annuali e 2 corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a 20.

È consentita l'organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Superato l'esame di laurea, lo studente è proclamato dottore in fisica.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto di cui alla "Articolazione del corso di laurea", i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari.

Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio di corso di laurea:

stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi elencando, per ogni indirizzo attivato, i corsi tra i quali lo studente può effettuare le sue scelte senza sottoporre un piano di studi all'approvazione del consiglio stesso;

stabilisce inoltre quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti si possono articolare in due moduli, ovvero quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale;

può differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi, sulla base delle risorse disponibili.

Articolazione del corso di laurea.

Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto *B*.

A) Formazione di base.

Area formativa 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatori i seguenti insegnamenti (4 annualità):

Geometria (1 annualità) (settore A01C);

Analisi matematica (2 annualità) (settore A02A);

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica (1 annualità) (settore A03X).

Area formativa 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettro-magnetismo, della elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatori i seguenti insegnamenti (9 annualità):

Fisica generale (2 annualità) (settore B01A);

Esperimentazioni di fisica (3 annualità) (settori possibili: B01A, B03X, B04X, B05X);

Istituzioni di fisica teorica (1 annualità) (settore B02A);

Metodi matematici della fisica (1 annualità) (settore B02B);

Struttura della materia (1 annualità) (settore B03X);

Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare (1 annualità) (settore B04X).

Area formativa 3 - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatorio il seguente insegnamento (1 annualità):

Chimica generale ed inorganica (settore C03X) che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

L'insegnamento di "Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare" (settore B04X) può essere seguito nel IV anno. In tal caso lo studente può chiedere, con il piano di studi, di seguire nel III anno uno dei corsi del IV anno (annuale o semestrale) e di sostenerne l'esame.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, o di eventuali successive iscrizioni, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

B) Formazione scientifica e professionale.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico-disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

Indirizzo teorico-generale (A, B);
Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
Indirizzo di fisica della materia (B);
Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
Indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
Indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
Indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
Indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
Indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi sara articolato in 3 annualità e in 2 moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno 2 annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno 1 annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi cinque indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

conoscenze approfondite sui fondamenti della fisica, sia dal punto di vista disciplinare sia da quello storico-epistemologico, sul ruolo degli esperimenti e dei processi di formalizzazione nella costruzione della conoscenza fisica, sulle strategie di insegnamento e sulla progettazione di specifici ambienti di apprendimento;

conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Le facoltà possono, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in A (1 formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi scritta su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea».

Modena, 23 settembre 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A6612

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con decreto rettorale 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1996, n. 118 e particolarmente l'art. 20, allegato *A*;

Visto il decreto rettorale 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1996, n. 162 di istituzione nella facoltà di lettere e filosofia del diploma universitario per «traduttori e interpreti»;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A* dell'art. 20 dello statuto dell'Università degli studi di Catania emanato, ai sensi della legge n. 168/1989, con decreto rettorale 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 viene aggiunto nella facoltà di lettere e filosofia il diploma universitario per «traduttori e interpreti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 settembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A6613

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Camerino, nell'adunanza tenutasi in data 7 luglio 1992;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze in data 23 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1995, concernente l'autorizzazione ad alcune università ad istituire nuove scuole di specializzazione;

Viste le nuove deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di farmacia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 22 e 31 maggio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 133 del vigente statuto dell'Università degli studi di Camerino, relativo alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 134. — È istituita presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola ha durata triennale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.

Ciascun anno di corso prevede n. 800 ore di insegnamento e attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accogliere 15 iscritti per ogni anno per un totale di 45 specializzandi.

Art. 135 *(Manifesto degli studi)*. — Le modalità di ammissione sono stabilite nel manifesto annuale degli studi.

Sono ammessi alle prove per l'iscrizione alla scuola i laureati in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro i quali siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 136 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Nel determinare il piano di studi, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile.

Art. 137 *(Aree didattiche, contenuti didattico formativi, e relativi settori scientifico-disciplinari).* — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia - tutte le discipline;

F04A Patologia generale - tutte le discipline;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica - tutte le discipline;

F22A Igiene generale ed applicata - tutte le discipline.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02B Probabilità e statistica matematica - tutte le discipline;

C07X Chimica farmaceutica - tutte le discipline;

C09X Chimica bromatologica - tutte le discipline;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale - tutte le discipline.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 10 settembre 1996

Il rettore: BUTI

96A6614

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 2 del titolo VI relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di «lingua e letteratura galega» (L17D).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il rettore: TECCE

96A6615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Horacio Constantino da Silva Soares, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Marcel Ibinga Magwangu, ambasciatore della Repubblica Gabonese, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Henrik Rée Iversen, ambasciatore del Regno di Danimarca, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Geir Grung, ambasciatore del Regno di Norvegia, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Umut Arik, ambasciatore della Repubblica di Turchia, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jeremy K.B. Kinsman, ambasciatore del Canada, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Vincent Kirabokyamaria, ambasciatore della Repubblica dell'Uganda, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Juan Prat y Coll, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Isaiah Zimba Chabala, ambasciatore della Repubblica dello Zambia (con residenza a Bruxelles), il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 1° ottobre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Madina Ly-Fall, ambasciatore della Repubblica del Mali (con residenza a Parigi), la quale gli ha presentato le Lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato

96A6617

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 settembre 1996, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Plaisant Farris, console onorario di Spagna a Cagliari

96A6618

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 settembre 1996, n. 359/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Sangalli Mario, nato il 18 giugno 1920 a Genova. — Già distintosi in numerose azioni di guerriglia, di distruzione di ponti e di automezzi. Nel marzo 1945, alla testa dei suoi uomini assaltava reparti nazifascisti con coraggio e temerarietà. Infliggeva notevoli perdite al nemico e riusciva a liberare sei partigiani. Capace comandante, di esempio in ogni circostanza. — Canate (Val Bisagno), marzo 1945 - VI Zona operativa.

96A6619

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della nuova denominazione assunta dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice, in Macomer

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la parrocchia di Maria Ausiliatrice, con sede in Macomer (Nuoro), assume la nuova denominazione di parrocchia di Santa Famiglia di Nazareth, con sede in Macomer (Nuoro). Viene, altresì, approvato lo statuto dell'ente datato 30 luglio 1996 e composto di nove articoli.

96A6621

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura delle suore missionarie del Divino Maestro», in Roma

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Casa di procura delle suore missionarie del Divino Maestro», con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto datato 18 giugno 1994 e composto di nove articoli.

96A6622

Approvazione del nuovo statuto dell'«Istituto internazionale delle suore di Santa Marcellina», in Milano

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 viene approvato il nuovo statuto dell'«Istituto internazionale delle suore di Santa Marcellina», con sede in Milano, datato 17 novembre 1995 e composto di ventuno articoli

96A6623

Estinzione della fondazione di culto «Emma Brindicci Bonzani per i premi alla Bontà cristiana», in Re

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 è dichiarata estinta la fondazione di culto «Emma Brindicci per i premi alla Bontà Cristiana», con sede in Re (Novara), località Valle Vigezzo.

96A6624

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura delle suore missionarie di S. Teresina del Bambino Gesù», in Roma.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Casa di procura delle suore missionarie di S. Teresina del Bambino Gesù», con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto datato 12 aprile 1994 e composto di nove articoli.

96A6625

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura della congregazione delle figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria», in Roma.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Casa di procura della congregazione delle figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria», con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto datato 24 ottobre 1995 e composto di nove articoli.

96A6626

Approvazione dello statuto dell'ente «Rifugio Cuor di Gesù», in Trieste

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 è approvato lo statuto dell'ente «Rifugio Cuor di Gesù», con sede in Trieste, datato 22 gennaio 1996 e composto di tredici articoli.

96A6627

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Sorelle francescane del Vangelo», in Palermo

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'istituto religioso «Sorelle francescane del Vangelo», con sede in Palermo e ne è approvato lo statuto datato 2 aprile 1996 e composto di nove articoli.

96A6628

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.12164.XVJ(950) del 9 settembre 1996 l'esplosivo da mina denominato: «Sistex», che la società Inter.E.M., intende importare dalla Spagna o far produrre dalla società S.M.E. nello stabilimento di Borgo Bainsizza (Latina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria gruppo «*A*» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6620

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10146.XVJ(965) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Tric-Trac Trichetto Allegro 6 Pieghe», che la ditta Capasso Maria intende produrre nella propria fabbrica in Villa Literno (Caserta), località Madonna di Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10836.XVJ(986) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Enterprise 5000/C New», che la ditta Pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta Nasti Vincenzo, in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10245.XVJ(973) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Discovery di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10141.XVJ(960) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Tric-Trac Trichetto Allegro 4 pieghe», che la ditta Capasso Maria intende produrre nella propria fabbrica in Villa Literno (Caserta) - Località Madonna di Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10311.XVJ(974) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 6 di colore blu» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10230.XVJ(969) del 10 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Discovery di colore blu», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.11549.XVJ(1000) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cava Star 10 multicolore (calibro 100)», che la ditta Senatore Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Cava dei Tirreni (Salerno) - località San. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22848.XVJ(879) del 27 febbraio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «4012 Hanabi 20 (d.f. 4012 Hanabi 20)», che la ditta Pyrogiochi S.r.l. intende importare dalla soc. Hosoya Fireworks Co. e dalla soc. Marutamaya Co. - Tokyo (Giappone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6629

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1525,35
ECU	1905,92
Marco tedesco	995,99
Franco francese	294,61
Lira sterlina	2387,94
Fiorino olandese	887,86
Franco belga	48,347
Peseta spagnola	11,835
Corona danese	259,99
Lira irlandese	2446,66
Dracma greca	6,344
Escudo portoghese	9,843
Dollaro canadese	1129,22
Yen giapponese	13,693
Franco svizzero	1217,26
Scellino austriaco	141,58
Corona norvegese	234,18
Corona svedese	230,79
Marco finlandese	332,97
Dollaro australiano	1202,28

96A6693

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo agli interventi per il disinquinamento del territorio costiero tirrenico-cosentino - secondo lotto, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per gli interventi per il disinquinamento del territorio costiero tirrenico-cosentino - secondo lotto, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 4 607 305 200.

96A6630

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo all'impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe (regione Abruzzo), nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 2 445 000 000.

96A6631

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per la costruzione di un impianto di depurazione, con relativo collettore finale, di Pollutri, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo al progetto per la costruzione di un impianto di depurazione, con relativo collettore finale, di Pollutri, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 1.871.536.762

96A6632

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per il recupero, riattamento e completamento delle reti idriche e fognanti e sistemi depurativi nel territorio comunale di Città S. Angelo - progetto quarto lotto, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo al recupero, riattamento e completamento delle reti idriche e fognanti e sistemi depurativi nel territorio comunale di Città S Angelo - progetto quarto lotto, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 209 687 200.

96A6633

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento per la costruzione del collettore fognante per il risanamento e la sistemazione del fosso S. Rocco-Ortona centro, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo alla costruzione del collettore fognante per il risanamento e la sistemazione del fosso S. Rocco-Ortona, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L 212.876 760

96A6634

Determinazione definitiva del finanziamento relativo alla realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture fognanti di supporto al porto commerciale di Ortona, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo alla realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture fognanti di supporto al porto commerciale di Ortona (regione Abruzzo), nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L 470 296 596.

96A6635

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per la costruzione della rete fognante del centro urbano di Francavilla, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo al progetto per la costruzione della rete fognante del centro urbano di Francavilla (regione Abruzzo), nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L 961.423.596.

96A6636

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto speciale di disinquinamento del territorio comunale di Francavilla, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo al progetto speciale di disinquinamento del territorio comunale di Francavilla (regione Abruzzo), con particolare riferimento all'area extraurbana per la sua valorizzazione ambientale - stralcio funzionale, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 840 324 323

96A6637

Determinazione definitiva del finanziamento relativo agli interventi di collettamento e trattamento delle acque reflue per la riduzione dell'inquinamento costiero nel comune di Termoli, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per gli interventi di collettamento e trattamento delle acque reflue per la riduzione dell'inquinamento costiero nel comune di Termoli, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 1.818.175 867.

96A6638

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Campomarino, nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo all'ampliamento dell'impianto di depurazione di Campomarino, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 1.406 400.000.

96A6639

Suddivisione dell'intervento relativo al collettamento e al trattamento delle acque reflue dei comuni di Campomarino, Petacciato e Termoli e determinazione definitiva del finanziamento concesso nell'ambito del programma comunitario Envireg.

A modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 settembre 1996, l'intervento relativo al collettamento e al trattamento delle acque reflue dei comuni di Campomarino, Petacciato e Termoli, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è suddiviso in tre distinti interventi, per i quali il finanziamento concesso è definitivamente determinato come segue:

sistema di collettamento delle acque reflue del comune di Petacciato: L. 212.221.855;

sistema di collettamento delle acque reflue del comune di Campomarino: L. 778.010.014;

sistema di collettamento delle acque reflue del comune di Termoli: L. 1.156.354.540.

96A6640

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di armamento della foce del Po di Levante

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 26 settembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'armamento della foce del Po di Levante, da realizzarsi nei comuni di Rosolina e Donada (Rovigo), presentato dalla regione Veneto, dipartimento lavori pubblici - dipartimento viabilità e trasporti.

96A6641

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996 la «S.p.a. Magazzini generali doganali riuniti», con sede in Torino, via Monteponi, 36, titolare di un magazzino generale di deposito sito in Arena Po (Pavia), strada provinciale, km 3,4 denominato «Magazzini generali doganali Arena Po (M.G.D.A.P.)» è stata autorizzata a ridurre la superficie autorizzata di mq 3.198.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, la «S.p.a. Gandolfi & C.», con sede in Milano, via Piranesi, 18, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito, sito in Lonigo (Vicenza), via dell'Artigianato, 36.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, la «S.r.l. Magazzini generali mantovani», con sede in Asola (Mantova), via Cadelora Pieve, 157, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, la «S.r.l. Italfrigor - Magazzini generali frigoriferi», con sede in Milano, via Quintiliano, 5, è stata autorizzata ad apportare modifiche agli impianti del proprio magazzino generale, con la dismissione dell'impianto contraddistinto in planimetria con la lettera *b)* e insistente su un'area di mq 2.710.

96A6642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 3 della legge n. 223/91 ed all'art. 7, comma 8, della legge n. 236/93, e come da richiesta della curatela fallimentare, è confermata l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1996 al 13 dicembre 1996, già autorizzata con decreti n. 20159 del 7 marzo 1996 e n. 29229 del 14 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, sede in Pavia, unità in:

Chieti, per un massimo di 257 dipendenti;

Bari, per un massimo di 111 dipendenti;

Genova, per un massimo di 212 dipendenti;

Mantova, per un massimo di 36 dipendenti;

Pavia, per un massimo di 196 dipendenti;

Potenza, per un massimo di 273 dipendenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1996 al 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotecnica, sede in Due Carrare (Padova), unità in Due Carrare (Padova), per un massimo di trentadue dipendenti.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporenee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1994 al 13 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unità di Savona.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unità di Savona, per il periodo dal 9 novembre 1994 al 13 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unità di Savona.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in Savona, unità di Savona, per il periodo dal 14 giugno 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, n. 18528/1.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intevenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAR - Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano, unità di Baranzate di Bollate (Milano), Milano, via G.B. Grassi e Milano, via Montefeltro per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intevenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, è autorzzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo - IRI Finmeccanica, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa, unità di Massa.

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, n. 16902/8.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unità di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unità, Pontelagoscuro (Ferrara).

Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni, con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unità di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unità, Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 maggio al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, n. 19415/1, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavoro cantiere;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.L.C.A. impresa costruzioni con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unità di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2 unità, Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, n. 19415/2, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavoro cantiere.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità (dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice), con sede in Roma, unità di Roma e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.p.a. Editoriale bresciana, con sede in Brescia, unità di Brescia.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Editoriale bresciana, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto dal trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Manuli autoadesivi partecipazioni (gruppo Manuli), con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano).

Parere comitato tecnico del 4 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli autoadesivi partecipazioni (gruppo Manuli), con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 260 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Società agricola molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità di Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di 650 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 giugno 1996, n. 21056/1-2.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro Roccelletta di Borgia (Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1° dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1° giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAT Auto, con sede in Torino e unità di: Direzione Produzione Staff di Torino, Mirafiori-carrozzeria, (Torino), Mirafiori-meccanica (Torino), Mirafiori-presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli-stabilimento (Napoli), Nardò: servizio autopista sperimentale (Lecce), Pomigliano-carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano-enti centrali e meccanica (Napoli), Pomigliano-stampaggi plastici (Napoli), Rivalta-carrozzeria e presse (Torino), Rivalta-stampaggi plastici (Torino), Sulmona (Chieti), Termini Imerese (Palermo), Termoli (Campobasso), U.P.A. Casalnuovo-Giugliano (Napoli), Verrone (Vercelli), Verrone U.P. Rivalta (Vercelli), per il periodo dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 28 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Arzignano (Vicenza) e filiali nazionali di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Arzignano (Vicenza) e filiali nazionali di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 20 dicembre 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dal 26 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unità di Legnago (Verona), per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 26 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekmec con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teknocenter, con sede in Roma e unità di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 4 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 aprile 1996 al 4 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giluan, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per un massimo di ventitre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 16 ottobre 1996 al 15 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Piacenza, per un massimo di sessanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Fidia, sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), per un massimo di seicentotrentanove dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPM Industria poligrafica, sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

96A6533-96A6535

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede in Palermo e unità di Trapani e Marsala, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantre unità, su un organico complessivo di settanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Metronotte d'Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuali nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994. registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,04 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentodiciotto unità, su un organico complessivo di milleduecentottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuali nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Stretto di Messina - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Messina e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto di Messina - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuali nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembe 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di centoquindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecnica - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuali nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembe 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Società italiana condotte d'acque - Gruppo IRI - Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di novecentottantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Società italiana condotte d'acqua - Gruppo IRI - Fintecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuali nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

96A6532

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura questa Scuola intende provvedere mediante trasferimento:

«*farmacologia cellulare e molecolare*», settore scientifico-disciplinare: E07X «farmacologia».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A6643

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

Vacanza di un posto di astronomo ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Trieste è vacante un posto di astronomo ordinario, per il settore sottospecificato, alla cui copertura l'osservatorio astronomico di Trieste intende provvedere mediante trasferimento:

settore: astronomia extragalattica osservativa.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6644

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 3 9 0 9 6 *

L. 1.400